



COMUNE DI MENAGGIO

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Registro Deliberazioni del 28-09-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALLA DELIBERA CONSILIARE N 63 IN DATA 28.11.2011

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore 21:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Spaggiari Michele	P	Redaelli Guido Andreas Maria	A
Bobba Alberto	P	Fraquelli Luigi	P
Cereghini Fabrizio A.	P	Pedrazzini Gianluca	A
Venini Maria Donata	A	Rizzella Angelo	P
Selva Bruno	P	Redaelli Maria Cristina	P
Martinelli Mario	A	Tatti Simone	A
Pozzi Valentina	P		

Presenti...: 8

Assenti....: 5

Partecipa il Segretario Generale De Lorenzi Dott. Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Spaggiari Michele, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALLA
DELIBERA CONSILIARE N 63 IN DATA 28.11.2011**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PER IL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI SI DEMANDA ALLA REGISTRAZIONE DIGITALE DELLA SEDUTA CONSILIARE CONSERVATA AGLI ATTI E DISPONIBILE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE.

Richiamato il vigente regolamento che istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 63 in data 28.11.2011, esecutiva;

Rilevato che la sperimentazione dell'imposta (entrata in vigore dall'esercizio 2012) continua ad evidenziare - com'era immaginabile- la necessità di adeguare l'attuale disciplina regolamentare per semplificare la gestione del tributo e chiarirne le modalità applicative alla luce della concreta casistica;

Considerati:

-il parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 19/2013, che ha ritenuto i gestori delle strutture ricettive riscuotitori dell'Imposta di soggiorno "agenti contabili di fatto", in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica e, pertanto, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93, sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e tenuti a rendere il conto della propria gestione.

-la nota del 12 febbraio 2015 Prot. 0000035-12/02/2015-PREG_ER-P47-P della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna - con la quale si invitano i Comuni ad attenersi alla sentenza n. 12 del 4 febbraio 2015, che impone l'individuazione, all'interno della struttura amministrativa, di un agente contabile "principale di diritto" per la presentazione di un conto giudiziale unico da cui risultino le riscossioni dell'Imposta di soggiorno effettuate da ciascuna struttura ricettiva, tenuta alla presentazione del proprio conto esclusivamente presso il contabile principale;

-la delibera della Giunta Comunale N.182 in data 20.12.2011, esecutiva, di nomina del Funzionario Responsabile relativamente all'Imposta di Soggiorno;

-la recente pronuncia n.22 del 22/09/2016 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, che ha espresso il seguente autorevole orientamento:

1 - "... l'eventuale nomina di un "contabile principale", individuato in un dipendente dell'Ente locale destinatario dell'imposta, dovrebbe necessariamente prevedere anche "il maneggio" di pubblico denaro da parte di quest'ultimo, maneggio che rimarrebbe invece escluso ove il regolamento comunale prevedesse contestualmente che "i gestori" delle strutture ricettive debbano riversare gli incassi del tributo direttamente alla Tesoreria comunale. Si cita, a mero titolo di esempio, l'art. 7, comma 4, del regolamento del Comune di Cattolica, ove si dispone: "I gestori delle strutture ricettive.... hanno l'obbligo di presentare il Modello 21 per i sub agenti, allegato al D.P.R. 194/1996, contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti nel corso dell'esercizio finanziario e le somme periodicamente riversate alla Tesoreria del Comune nel corso dell'esercizio finanziario".

Risulterebbe infatti non conforme alle norme che disciplinano la funzione degli agenti contabili una previsione dei regolamenti comunali in materia, che attribuisce detta qualifica, in particolare quale agente della riscossione, ad un soggetto che non abbia "maneggio di danaro"; quand'anche un regolamento comunale qualificasse come agente contabile principale un soggetto che non abbia maneggio di denaro- in contrasto con l'art. 178 del R.D. n. 827/1924 e con l'art. 93, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000- "ciò non varrebbe a rendere procedibile il relativo giudizio di conto, trattandosi di materia processuale contabile certamente sottratta all'autonomia locale; evidente, infatti, che l'obbligo di resa del conto giudiziale non può essere imposto in via regolamentare dall'ente nei confronti di un soggetto che non sia qualificabile come agente contabile ai sensi di legge" (in tal senso si esprime, condivisibilmente, la sentenza n. 89/2015 della Sezione giurisdizionale Abruzzo, in una fattispecie nella quale il regolamento di contabilità di un Comune qualificava come "consegnatario", con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, un soggetto con mero debito di vigilanza sui beni, e non con obbligo di custodia, in contrasto con quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato n. 827/1924).

L'individuazione di un funzionario e/o dirigente del Comune quale responsabile delle gestioni di cui trattasi, non accompagnata dalla previsione di un contestuale "maneggio di denaro" esclude quindi che il dipendente possa essere considerato agente contabile tenuto alla resa del conto; in tal caso, quest'ultimo potrebbe, al massimo,

assumere una funzione simile a quella prevista dall'art. 625 del R.D. n. 827/1924, che dispone: "I conti giudiziali dei contabili a materia della stessa specie possono, ove sia reputato conveniente per il loro numero, essere riassunti in prospetti per Province o compartimenti a cura delle Intendenze di Finanza o degli altri uffici provinciali o compartimentali. In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme coi prospetti suaccennati";

2 - "..... In ogni caso deve essere richiamato l'obbligo di "parifica" da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, dovendosi altresì sottolineare la necessità che i Comuni individuino, all'interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile, potendo l'eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare ingresso a responsabilità amministrativa";

Verificato che:

-i gestori delle strutture ricettive, sulla base di quanto previsto all'art. 7 comma 2 del vigente Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, hanno l'obbligo di riversare al Comune, entro le scadenze previste, l'imposta di soggiorno riscossa nei modi seguenti:

- direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Menaggio presso la Tesoreria Comunale;

senza pertanto alcuna possibilità di maneggio di denaro pubblico da parte di alcun dipendente dell'Ente;

-il Dipendente dell'area Economico - finanziaria nominato Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno con la precitata deliberazione della Giunta Comunale nr.182/2011, non ha alcun maneggio di denaro pubblico ma, in quanto Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno, gli sono solo attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta;

Dato atto della necessità di intervenire pertanto sul regolamento in oggetto al fine di adeguarne le previsioni (in materia di giudizio di conto) al suddetto orientamento autorevolmente espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il regolamento in oggetto apportando le modifiche di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. In particolare, vengono integrati l'art.6, l'art. 7 e l'art. 13 per prevedere:

- a) l'assunzione delle funzioni di agente contabile da parte del gestore della struttura ricettiva;
- b) che il Funzionario responsabile della gestione dell'Imposta di Soggiorno, rappresenti la figura incaricata della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dagli agenti contabili (gestori delle strutture ricettive), con il compito di compilare un prospetto riassuntivo da trasmettere alla Corte dei Conti insieme ai conti giudiziali predisposti dai gestori delle strutture ricettive così come previsto dall'art. 625 del R.D. 827/1924;

Visti:

-gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

-l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

-l'art.1 comma 169 della Legge 296/2006, secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Preso atto:

-ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

-del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1)DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento comunale per l’istituzione dell’imposta di soggiorno” nel Comune di Menaggio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 28.11.2011, apportando le modifiche di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2)DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, che forma anch'esso parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

3)DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2018.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.



COMUNE DI MENAGGIO

Provincia di Como

Allegato alla deliberazione di
G.C. n.33 del 28-09-2017

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALLA
DELIBERA CONSILIARE N 63 IN DATA 28.11.2011**

PARERE TECNICO FINANZIARIA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono alla specifica materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n.267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio
f.to **Ghignoli Paolo**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la predetta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa, essendo conforme alle norme, alle regole finanziarie/contabili ed alle previsioni di bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n.267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
f.to **Ghignoli Paolo**

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Spaggiari Michele
*firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO GENERALE
De Lorenzi Dott. Giovanni
*firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno
05-10-2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 05-10-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
De Lorenzi Dott. Giovanni
*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 05-10-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
De Lorenzi Dott. Giovanni
*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-10-2017

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 16-10-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
De Lorenzi Dott. Giovanni

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.